



INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, in base a quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 206.

CICLOMOTORI - MOTOCICLI

A) Informazioni sull'impresa

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Spole e Direzione Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 85, R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. n. 54871
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa\*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 307.201,034 milioni di euro di cui 67.878,924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 239.822,110 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione ramti danni è pari a 1,5 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

\* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B) Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte

Vittoria assicura i rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".
La formula tariffaria prevista per ciclomotori e motocicli è la seguente:
- No Claim Discount/Pejus: questa formula prevede riduzioni (CONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati o no sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE" della durata normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").
Si parte da una classe "d'ingressi" prestabilita, come da condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - No Claim Discount/Pejus".
Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe in assenza di sinistri: a fronte di tale retrocessione diminuisce, di conseguenza, anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e conseguentemente il premio aumenteranno secondo criteri prestabiliti e dettagliati dalle condizioni generali di assicurazione.
Tariffa con franchigia fissa ed assoluta: si tratta di formula tariffaria che affianca ad un premio base l'applicazione di una franchigia determinata in polizza, al verificarsi di ogni sinistro, il contraente e l'assicurato sono quindi tenuti, in solido, a rimborsare a Vittoria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In tema di esclusione, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria S.p.A. nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.

La rivalsa è prevista nelle seguenti ipotesi:
- L'età del guidatore può comportare l'applicazione di una rivalsa (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rivalsa per minori di anni 26"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clasoula rivalsa")

La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da condizioni Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigia e massimali.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per ciclomotori e motocicli di un valore inferiore a € 3.000.000 ad un massimo di € 10.000.000.

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri e delle leve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permangono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma di tariffa Franchigia

Esempio:

Massimale assicurato: € 3.000.000,00
Importo del sinistro: € 20.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00

Massimale assicurato: € 3.000.000,00
Importo sinistro: € 6.000.000,00
Risarcimento a favore del terzo € 3.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:

Esempio:

A) Franchigia = € 150,00
Ammontare del danno = € 200,00
Risarcimento a favore del terzo = € 200,00
A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale.

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo "Esclusioni e rivalsa" delle condizioni generali di assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

"Avvertenza"
Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto e il danno in misura ridotta.
L'assicurato può, inoltre, in ogni momento, denunciare il contratto, in quanto che sarebbe stato altrimenti determinato come da art. 12 condizioni generali di assicurazione.

"Avvertenza"

Il contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge.

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T., intestati all'impresa o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica

- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione legati ad età, classe, vetustà del veicolo, zona territoriale ecc. e comprende la percentuale di provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario.

"Avvertenza"

A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento") Vittoria restituirà, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, dal giorno in cui saranno restituiti all'agente i documenti - certificato e contrassegno - e sarà comunicata l'alienazione (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento").

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente dati di scadenza del contratto, informazioni in merito alla gestione dei sinistri e l'attestazione sullo stato del rischio con cui Vittoria comunica le evoluzioni peggiorative della classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Attestazione dello stato di rischio". La durata dell'attestazione è di anni 5.

"Avvertenza"

L'attestazione sullo stato del rischio presenta sia la classe bonus/malus Vittoria che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.

In caso di veicolo di prima immatricolazione o volta al P.R.A., la classe CU di assegnazione è la 14.

Per la modalità di assegnazione della classe CU, nei casi diversi da quello sopra riportato si rimanda a quanto riportato ai sensi alla condizioni generali di assicurazione, sezione "Classe di merito universale".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si preservano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'impresa.

10. Regime fiscale

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nell'importo specifico campo.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Procedura per il risarcimento del danno

La Compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria Assicurazioni S.p.a.

La CARD è valida per motocicli e ciclomotori muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n° 153.

"Avvertenza"

Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/chiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

- si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

- il "Modulo blu" denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;

- il sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e a cose trasportate di sua proprietà;

- i danni fasci del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254;

ATTENZIONE

La Convenzione per l'indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006

Il trasportato sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, ai sensi dell'articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge.

Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro sinistri derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;

- condata dal "Modulo blu", compilato e sottoscritto;

- per sinistri con lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2° del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;

- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

- l'assicurazione del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuta a fornire una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con solo danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni.

In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.

Si rinvia alla relativa tabella riassuntiva

Si rinvia al sito internet www.vittoriaassicurazioni.com per l'individuazione dei centri di liquidazione.

12. Incidenti stradali con vittoriapriestere

Per l'ottenimento del risarcimento di danni subiti in Italia e all'estero a seguito di veicoli immatricolati con targa estera si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada stipulato con la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser 14 - 00198 ROMA, sito internet www.consap.it)

13. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Le maggiorazioni di premio/evoluzioni in malus conseguenti a sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura del riscatto del sinistro.

La procedura attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desideri sapersi l'effettivo importo pagato dalla compagnia rinvia, telematicamente, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap s.p.a. Stanza di Compensazione, mediante richiesta telefonica, portale internet, posta o fax (Telefono 06/85796530 (Lun-Gio 9-13 /16-17; Ven 9-13) Fax 06/85796546/47

Sito Internet: www.consap.it e mail: rimborsistanza@consap.it.

Il presente servizio è gratuito e non comporta alcun impegno per l'utente. Per effettuare il rimborso, l'Assicurato dovrà sottoscrivere un'adesione a questa procedura.

Tale procedura deve essere seguita per sinistri rientranti in ambito di indennizzo diretto.

Per i casi in cui non è applicabile la convenzione di indennizzo diretto è necessario rivolgersi in agenzia.

14. Accesso agli atti dell'impresa

Vittoria consente l'accesso agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191.

La richiesta dovrà essere inviata, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa veicoli, data ecc.) e copia fotostatica del documento di identità.

Ad eccezione dei casi per cui tale diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno avessa positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'IVASS per la tutela del diritto.

15. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute dall'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.47.37

- e-mail: rivenditori@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via dei Quirinali, n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

le lit trasferire all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

indicazione degli soggetti di cui si lamenta l'operato;

breve descrizione del motivo di lamentela;

copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al richiedente;

- i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme assicurative complementari, ai quali vanno inviati alla Consap - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo ai competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Rioberto Guarena

[Firma]

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03

Codice di materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", Le informiamo sull'uso dei dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>1</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge<sup>2</sup> - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>4</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>5</sup>, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa".<sup>6</sup>

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato ecc.; queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto Le verrà richiesto di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati<sup>7</sup> dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti; non utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa o ai cui dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano (fax 02.48.20.47.37 - tel. 02.40.94.18.01 - e-mail: rivenditori@vittoriaassicurazioni.it)(10).

Note

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) B, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; collaboratori; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni concernenti i sinistri.

(3) Ad esempio, ai sensi della normativa contenuta nel codice di denaro di cui al decreto legislativo n.231 del 21/11/2007 e nel decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

(4) Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

(5) Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

(6) Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Maghre Assistenza Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e all'estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;

- società di servizi per il quantenzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento del sinistro, tra cui centrali operative di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via di San Nicola da Tolentino 72 - 00187 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione coassicurate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali:

- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi